

## Edizione di lunedì 6 Aprile 2020

### VIDEO APPROFONDIMENTO

**Le principali novità della settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2020**

di Lucia Recchioni

### EDITORIALI

**Un appello alla ragionevolezza e un invito a coltivare la memoria**

di Giovanni Valcarenghi

### RISCOSSIONE

**La sospensione dei versamenti e adempimenti nella circolare AdE 8/E/2020**

di Sandro Cerato

### ADEMPIMENTI

**Decreto "Cura Italia": i chiarimenti delle Entrate in sintesi**

di Lucia Recchioni

### AGEVOLAZIONI

**I chiarimenti delle Entrate sul credito d'imposta per botteghe e negozi**

di Debora Reverberi

### HOSPITALITY

**Prestazioni alberghiere: corrispettivo o fattura? – Parte II**

di Leonardo Pietrobon

## VIDEO APPROFONDIMENTO

### **Le principali novità della settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2020**

di Lucia Recchioni

DIGITAL Seminario di specializzazione

## GLI INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO

[Scopri di più >](#)

Le principali novità della settimana dal 30 marzo al 5 aprile 2020




The video player interface features a thumbnail image of Lucia Recchioni, the **EVO** Euroconference logo, and a large red "START" button with a play icon.

Le principali novità  
della settimana

**dal 30 marzo  
al 5 aprile 2020**

**EVO** Euroconference

#### 1. Sospensione dei versamenti *Circolare AdE 8/E/2020*




## Sospensione dei versamenti

**START** 

*Circolare AdE 8/E/2020*

**EC** Euroconference

## 2. Sospensione adempimenti *Circolare AdE 8/E/2020*



## Sospensione adempimenti

**START** 

*Circolare AdE 8/E/2020*

**EC** Euroconference

## 3. Credito d'imposta negozi e botteghe *Circolare AdE 8/E/2020*



## Credito d'imposta negozi e botteghe

**START** 

*Circolare AdE 8/E/2020*

**EC** Euroconference

## EDITORIALI

### **Un appello alla ragionevolezza e un invito a coltivare la memoria**

di Giovanni Valcarenghi

DIGITAL Seminario di specializzazione

## L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2019 DOPO IL CORONAVIRUS

Scopri di più >

L'importante è la **salute**, si dice spesso in questi **momenti di grande difficoltà**, ed è certamente un'affermazione sacrosanta. Ma la salute riguarda sia l'**aspetto fisico** che quello **psicologico**, entrambi oggetto di **forti attacchi in queste ultime settimane**.

L'invito è a **lottare** sempre, a non mollare mai; così si dice delle mie parti.

Certo che lo spettacolo che si presenta dinnanzi ai nostri occhi **non è per nulla edificante**; non mi riferisco alle **sciagure** che ci si augura potranno essere superate presto e con lo sforzo di tutti. Mi riferisco **all'immagine che la pubblica amministrazione fiscale e previdenziale** sta offrendo ai cittadini. E qui la salute, che tutti speriamo rimanga, ci deve aiutare a mantenere **viva la memoria** di quanto è accaduto e di come è stata gestita questa situazione.

Voglio dedicare un solo pensiero all'**Inps** e al **contributo di 600 euro**; non occorre aggiungere molto, l'esperienza è stata vissuta in **modo diretto o indiretto da ciascuno di noi**. Annunci di **"click day"**, **smentite, piattaforme bloccate, privacy ampiamente violata**, ipotesi surreali di **hackeraggi** e altre amenità. Credo che sia indispensabile che qualcuno affermi la propria **inadeguatezza**. Oppure, il contribuente potrebbe dire di avere il **remote banking** bloccato alla prossima scadenza di versamento dei contributi; invierà un simpatico messaggio all'Istituto con la scritta **"sito momentaneamente non disponibile, si prega di addebitare più tardi"**.

Per altro verso, **professionisti e aziende** si sono confrontati con il comparto fiscale; dapprima con gli interventi del Legislatore e, in seconda battuta, con le **interpretazioni dell'Agenzia delle entrate**. In merito al primo interlocutore, io penso che ci si debba dare atto dell'**evidente incapacità di scrivere delle norme in modo comprensibile** (non intendo, infatti, giudicare nel merito la bontà degli interventi adottati, ma solo la **forma** dei medesimi). Non sono solo **affermazioni generiche**, ma sottendono un esplicito richiamo ai **commi 3 e 4 dell'articolo 2 dello Statuto del contribuente** in tema di **"Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie"**. È una questione che deve essere affrontata, **specialmente in questi momenti di difficoltà**, quando tutto dovrebbe essere indirizzato verso la **via più semplice e breve**. Ma sembra un **obiettivo**

**impossibile da raggiungere.**

Anche sul versante delle **interpretazioni** dell'Agenzia, qualche considerazione deve essere svolta. In primo luogo, nonostante le circolari siano **rivolte agli uffici e non al contribuente**, le stesse rivestono un ruolo specificamente individuato dallo stesso **Statuto del contribuente** ([articolo 5, 6 e 10](#)) ed utile per valutare il comportamento che sarà **adottato dall'amministrazione in sede di controllo** (che, non per forza, dovrà essere quello ritenuto corretto). Detto ciò, facciamo alcune riflessioni, partendo dalle priorità. È logico che i primi chiarimenti ufficiali emanati in data 20 marzo 2020 fossero relativi al tema della gestione delle **domande di interpello**, mentre alcuni chiarimenti sul termine dei versamenti (già **saduti lo scorso 20 marzo 2020**) siano **contenuti nella circolare 8/E emanata in data 3 aprile?**

Una seconda considerazione riguarda l'approccio tecnico, come possibile evincere dal **punto 2.8 della circolare 8/E, in tema di contenzioso**. La vicenda è nota ed era stata ampiamente affrontata in dottrina nelle scorse settimane: l'apparente **diverso termine evocato dagli articoli 67 e 83 del decreto Cura Italia**, con la concessione di **differenti termini di sospensione** a favore degli **uffici e del contribuente**. Sapete qual è la soluzione? Semplicissimo: l'[articolo 67](#) è una **norma generale** di riferimento, per la **sospensione dei termini**, che si applica fatte salve le specifiche deroghe previste dalle altre **norme speciali** contenute nel decreto stesso, quale l'[articolo 83](#). E così, incassiamo anche questa, "la **guerra tra articoli**" contenuti nello stesso decreto, guerra nemmeno dichiarata ma di **implicita intuizione**.

In tema di **rimborsi**, il **punto 2.9 della circolare 8/E ci rassicura**. Gli uffici continueranno a svolgere, nell'interesse dei contribuenti, l'attività istruttoria dei **procedimenti relativi ai rimborси**. E qui, mi verrebbe da dire, ci mancherebbe altro! E poi, nell'**interesse del contribuente**? Non credo proprio, continuano a fare il loro mestiere come noi stiamo lavorando da remoto, per predisporre i **modelli F24 dei nostri clienti**. L'alternativa quale sarebbe? Che il contribuente ha avuto pochi giorni di **sospensione dei versamenti** (quasi un'elemosina) e l'ufficio **sospende i rimborси**? Ma la cosa ancor più carina è l'affermazione che segue: **proseguirà anche la richiesta della documentazione utile ad eseguire l'istruttoria**, con modalità volte a **limitare gli spostamenti fisici**. Ma lo sa il Direttore dell'Agenzia delle entrate che, nell'ambito dei rimborси Iva, gli uffici stanno ancora richiedendo ai contribuenti la **copia delle fatture**, nonostante esista lo SDI?

Chiudo con la vicenda della **proroga dei termini di accertamento**, disposizione che davvero non dovrebbe essere accettata in un Paese civile, a prescindere da qualsiasi riferimento all'[articolo 12 D. Lgs. 159/2015](#). Alla pagina 37 della stessa [circolare 8/E](#) si legge che, tra le finalità perseguite dalla norma, vi è anche quella di **distribuire la notifica degli atti di accertamento da parte degli uffici in un più ampio lasso di tempo**, al fine di evitare la **concentrazione di notifiche** dei predetti atti nei confronti dei contribuenti nei mesi immediatamente successivi al termine del periodo di crisi. L'affermazione (ma questo non rappresenta certo un'attenuante) è allineata con un passo della **Relazione Illustrativa al Cura Italia**, dove si afferma che si risponde all'esigenza di evitare che si proceda a notificare atti e cartelle durante il **periodo di difficoltà conseguente all'evento**.

Sì, avete letto bene: ci stanno facendo un favore. Ora, il cittadino vorrebbe sapere **quanti atti confezionerà l'Agenzia delle entrate entro il prossimo 31 dicembre, tenendoli in stand by due anni prima della notifica.** In tal modo, allora, potremmo ringraziare per la delicatezza usata. Ma nessuno ce lo dirà mai, statene tranquilli.

**Ma non è tutto negativo**, sia ben chiaro. La circolare contiene anche tanti piccoli chiarimenti operativi che **certamente eviteranno perdite di tempo** nell'affrontare i vari dubbi insorti; ma deve essere chiaro che ci sono contenuti che **neutralizzano tutto il resto**.

Chiudo qui, perché è sufficiente. Sì, sufficiente per dire che **quando manca la ragionevolezza è tutto inutile.** Sufficiente per dire che la memoria ci deve aiutare a ricordare quanto accaduto, per tenerne conto nel momento in cui si dovranno fare **scelte future. Ma noi Italiani, abbiamo la memoria corta.**

## RISCOSSIONE

### **La sospensione dei versamenti e adempimenti nella circolare AdE 8/E/2020**

di Sandro Cerato

DIGITAL

Seminario di specializzazione

### **LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA**

[Scopri di più >](#)

**Sospensione dei versamenti “allargata”** anche alle imposte collegate alla registrazione degli atti e dei contratti, ma nessun differimento dei termini per **l'emissione e l'invio delle fatture elettroniche** e dei **corrispettivi telematici** da parte di coloro che adottano il registratore telematico.

Sono numerosi i chiarimenti contenuti nella [circolare 8/E pubblicata il 3 aprile](#) scorso, con cui l'Agenzia ha fornito la propria interpretazione in relazione alle norme contenute nel **D.L. 18/2020** riguardanti la **sospensione dei termini per gli adempimenti e i versamenti tributari**. Rimandando ad altro contributo che schematizza le risposte dell'Agenzia, in questa sede preme evidenziare alcuni **aspetti critici** oggetto di chiarimento.

Il primo chiarimento riguarda **l'individuazione dei soggetti**, di cui all'[articolo 61 D.L. 18/2020](#), che svolgono **un'attività rientrante nei settori elencati** e particolarmente colpiti dalla crisi conseguente all'emergenza epidemiologica. In caso di imprese che **svolgono più attività**, è necessario che quelle oggetto di sospensione siano svolte in maniera prevalente, intendendosi per tale **quella da cui derivano maggiori ricavi nel 2018** (in quanto si deve aver riguardo ai ricavi o compensi indicati nell'ultima dichiarazione presentata).

I **codici Ateco** individuati nelle [risoluzioni 12/E e 14/E](#) sono **meramente indicativi** e ciò che rileva è che nella sostanza l'attività svolta rientri tra quelle elencate nelle lettere da a) a r) dell'[articolo 61, comma 2, D.L. 18/2020](#).

Tra i chiarimenti più attesi vi erano quelli relativi ai **termini di emissione della fattura elettronica** e di **memorizzazione e invio dei corrispettivi telematici**.

Per quanto riguarda il primo aspetto, l'Agenzia delle entrate, fornendo diverse argomentazioni, ritiene che **l'emissione delle fatture elettroniche non rientri tra gli adempimenti sospesi**, anche

tenendo conto dei riflessi che tale documento ha nei confronti della controparte commerciale (detrazione dell'Iva e deduzione del costo).

Lo stesso dicasi per la **memorizzazione e l'invio dei corrispettivi telematici**, eccezion fatta per quei soggetti (con volume d'affari inferiore a 400.000 euro) che si avvalgono della disposizione di cui all'[articolo 2, comma 6-ter, D.Lgs. 127/2015](#), che **fino al 30 giugno 2020 non utilizzano il registratore telematico** (continuando quindi ad emettere ricevute e scontrini) ed inviano i corrispettivi in via telematica entro la fine del mese successivo. Per tali ultimi soggetti **la sospensione opera**, così come ricade nel differimento la trasmissione telematica dei corrispettivi generati dalla **gestione di distributori automatici** (termine di 60 giorni con necessità di intervento del tecnico incaricato).

In materia di **controllo da parte del committente sul corretto adempimento degli obblighi di sostituto d'imposta da parte dell'appaltatore** ([articolo 17-bis D.Lgs. 241/1997](#), introdotto dall'[articolo 4 D.L. 124/2019](#)), l'Agenzia purtroppo ritiene che siano sospesi tali oneri solamente nel caso in cui in capo all'appaltatore siano **differiti i termini per l'effettuazione delle ritenute**. Pertanto, è necessario verificare che quest'ultimo rientri tra i soggetti di cui all'[articolo 61 D.L. 18/2020](#) (settori maggiormente colpiti) o tra le "piccole" imprese di cui all'[articolo 62 dello stesso Decreto](#) (soggetti con **ricavi non superiori ad euro 2.000.000**).

Aperture interpretative vi sono state da parte dell'Agenzia in relazione ai **termini di registrazione degli atti (pubblici e privati) e di versamento dell'imposta di registro correlata**.

Poiché tra gli adempimenti sospesi rientrano senza dubbio i termini di registrazione, ne consegue che **anche l'imposta di registro dovuta sia conseguentemente sospesa**, trattandosi di un obbligo che sorge con la registrazione.

Lo stesso dicasi per le **dichiarazioni di successione** il cui **termine di presentazione scade tra l'8 marzo ed il 31 maggio 2020**, le quali sono differite al **30 giugno 2020**, anche per quanto riguarda il **versamento delle relative imposte dovute**.

Infine, di particolare rilievo è il chiarimento riguardante **l'individuazione del limite di ricavi e compensi (non superiori ad euro 2.000.000) dei soggetti di cui all'articolo 62 del D.L. n. 18/2020** per il differimento dei termini di versamento delle ritenute sul lavoro dipendente e assimilato, nonché dei contributi previdenziali ed assicurativi (nonché dell'Iva di marzo). L'Agenzia precisa che per la verifica del predetto limite (con riferimento al 2019) si deve tener conto del **regime reddituale adottato dal singolo contribuente** (competenza, cassa, o metodo improntato alla cassa) e **non rilevano eventuali adeguamenti ad un maggior livello di affidabilità fiscale Isa** (anche perché decisi all'atto di presentazione della dichiarazione).

## ADEMPIMENTI

### **Decreto “Cura Italia”: i chiarimenti delle Entrate in sintesi**

di Lucia Recchioni

Seminario di specializzazione

## SPORT E TERZO SETTORE. COSA CAMBIA?

Scopri le sedi in programmazione >

Nella giornata di **venerdì 3 aprile** è stata pubblicata la [circolare 8/E/2020](#), con la quale l’Agenzia delle entrate ha fornito risposta alle **domande legate alle disposizioni del decreto “Cura Italia”**.

Si espongono di seguito, in sintesi, alcuni dei più rilevanti **chiarimenti offerti** con la richiamata circolare.

#### **Sospensione dei versamenti in funzione dell’attività svolta**

[Articolo 61 D.L. 18/2020](#)

I contribuenti che svolgono attività particolarmente colpite dall’emergenza sanitaria (individuate dalla norma), possono beneficiare di un differimento del termine del versamento dell’Iva, dei contributi e delle ritenute.

#### **DOMANDE**

Svolgo più attività, e solo una di queste rientra traSì, ma solo se l’attività rientrante tra quelle quelle che consentono di beneficiare dellaoggetto di sospensione è svolta in maniera sospensione dei versamenti fino al 30 aprile 2020.prevalente rispetto alle altre.

Posso beneficiare del previsto differimento?

Svolgo un’attività che rientra nei settori elencatiSì, i codici Ateco indicati nella risoluzione dall’[articolo 61](#) del decreto Cura Italia, ma il miosono meramente indicativi.

codice Ateco non è espressamente richiamato nella [risoluzione 12/E/2020](#). Posso beneficiare della sospensione?

#### **RISPOSTE**

#### **Sospensione degli adempimenti**

[Articolo 62 D.L. 18/2020](#)

**Sono sospesi gli adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.**

**DOMANDE**

Le attività per le quali è stata disposta la chiusura sono obbligate ad emettere la **fattura elettronica** adempimento annoverabile tra quelli attualmente durante il periodo di sospensione?

La **trasmissione telematica dei corrispettivi** rientra tra gli adempimenti sospesi?

Se l'attività è stata sospesa è necessario rispettare qualche **adempimento** ai fini della trasmissione telematica dei corrispettivi?

Sono sospesi gli adempimenti previsti nell'ambito della nuova disciplina in materia di **contratti di appalto**?

Fino al 31 maggio sono sospesi i termini per la **presentazione dei modelli Intrastat**?

Sono sospesi i **termini per la registrazione** degli atti privati in termine fisso?

Posso ritenere sospeso anche il **versamento** della registrazione di un contratto locazione/comodato?

Il Decreto sospende anche i termini previsti per la **presentazione delle dichiarazioni di successione**?

Nell'ambito di un controllo formale ex **articolo 36-ter D.P.R. 600/1972** ho ricevuto una **richiesta** documentazione

**RISPOSTE**

**Sì**, l'emissione delle fatture non è un adempimento annoverabile tra quelli attualmente sospesi.

Trasmissione telematica e memorizzazione dei corrispettivi rappresentano un **unico adempimento**: la prima non può quindi essere "separata" dalla seconda ed essere ritenuta **sospesa**.

Diverso è il caso dei contribuenti che ricadono nella "fase transitoria", in quanto non utilizzano ancora un registratore telematico e continuano ad emettere scontrini o ricevute fiscali: in questo caso è possibile beneficiare della sospensione dei termini per la trasmissione dei corrispettivi.

No, se non viene svolta alcuna attività, nessuna ulteriore operazione relativa alla memorizzazione e invio dei dati deve essere posta in essere. Il Registratore Telematico, alla prima trasmissione successiva, provvederà all'elaborazione e all'invio di un **unico file contenente la totalità dei dati (ad importo zero) relativi al periodo di interruzione**.

Solo se risultano **sospesi gli obblighi** di versamento (per rispetto del **limite di ricavi**, per tipologia di attività svolta o per luogo di svolgimento dell'attività) sono conseguentemente sospesi i **controlli previsti a carico del committente** in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti.

Sì, la presentazione andrà effettuata entro il **30 giugno 2020**.

Sì, sono sospesi i **termini per la registrazione**.

Se il contribuente si avvale della sospensione per il versamento della registrazione dei contratti è **sospeso anche il versamento dell'imposta**. Se il contribuente, nonostante il beneficio della sospensione, chiede la registrazione dei contratti, resta dovuto il relativo versamento dell'imposta.

Sì.

**di presentazione della documentazione.** I termini **il 31 maggio.** In questi casi, la **documentazione** sono sospesi? **deve essere prodotta entro il 30 giugno 2020.**

**Sospensione attività uffici**  
[Articolo 67 D.L. 18/2020](#)

**"Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori"**

**DOMANDE**

I termini di **sospensione del contenzioso previsti** l'[articolo 67](#) del Decreto contiene una **disciplina per gli Uffici** dall'[articolo 67](#) (8 marzo – 31 maggio) **generale**, ma è fatta salva l'applicazione di **come si conciliano** con quelli destinati alla "**disposizioni speciali**".

generalità dei contribuenti dell'**83 (9 marzo – 15 aprile)** Pertanto, con riferimento a tutti i termini processuali risulta applicabile la **specifica sospensione di cui al citato articolo 83, comma 2 del Decreto**.

Sono sospese le **attività relative ai rimborsi?**

**No**, gli Uffici continueranno a svolgere la loro attività.

Sono sospese le attività relative alle **indagini finanziarie?** **No**, anche se si consiglia di limitare gli spostamenti ai casi indifferibili e urgenti.

Come agirà l'Agenzia delle entrate nell'ambito delle **procedure concorsuali**, considerato il periodo **processuali**, anche nell'ambito delle procedure di sospensione?

Il **termine per l'insinuazione tempestiva**, essendo correlato alla fissazione dell'udienza per la verifica dello stato passivo (30 giorni prima dell'udienza), **viene a slittare, per effetto del rinvio d'ufficio di tutte le udienze**, a data successiva al 15 aprile 2020. Relativamente, invece, al **termine per l'insinuazione tardiva**, essendo correlato al deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (un anno dal deposito), la sua scadenza è **prorogata per il numero di giorni corrispondente al periodo di sospensione**.

Con riferimento alle **altre attività**, la sospensione dei termini **non impedisce comunque agli Uffici lo svolgimento dell'attività nel periodo in esame.**

**Credito d'imposta negozi e botteghe**  
[Articolo 65 D.L. 18/2020](#)

È riconosciuto un credito d'imposta, nella misura del 60%, dell'ammontare del canone di locazione

**degli immobili C/1 nel mese di marzo 2020.**

**RISPOSTE**

Per beneficiare del credito d'imposta è necessario Sì, il credito **matura** a seguito dell'**avvenuto** che il canone di locazione sia stato **pagato?** **pagamento del canone.**  
Ho locato un immobile rientrante nella **categoria No**, il credito è riconosciuto solo per la **categoria catastale D/8**. Posso beneficiare del **creditocatastale C/1**.  
**d'imposta?**

## AGEVOLAZIONI

### **I chiarimenti delle Entrate sul credito d'imposta per botteghe e negozi**

di Debora Reverberi

Seminario di specializzazione

### **I REDDITI ESTERI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI E LA COMPLIANCE DEL QUADRO RW**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

In relazione al **credito d'imposta per botteghe e negozi** introdotto dall'[articolo 65 D.L. 18/2020](#) (c.d. "Decreto Cura Italia"), la [circolare AdE 8/E/2020](#), che fornisce risposte sul Decreto Legge ai quesiti posti da associazioni, professionisti e contribuenti, offre chiarimenti sui seguenti due aspetti:

- **l'ammontare del canone di locazione del mese di marzo 2020 su cui calcolare il credito d'imposta**, di intensità pari al 60%;
- **le tipologie di immobili escluse** dall'agevolazione.

L'**articolo 65** del Decreto Cura Italia ha infatti istituito un **credito d'imposta a favore degli esercenti attività d'impresa in misura pari al 60%** dell'ammontare del canone di locazione relativo al mese di marzo 2020, limitatamente agli **immobili rientranti nella categoria catastale C/1**, ovvero negozi e botteghe.

Il primo chiarimento dell'Amministrazione finanziaria attiene proprio la **corretta quantificazione della base di calcolo del credito d'imposta**: il contribuente deve tenere in considerazione il canone contrattualmente pattuito per il mese di marzo 2020, **indipendentemente dall'avvenuto pagamento**, o deve considerare il **canone effettivamente corrisposto al locatore?**

Sebbene il testo normativo faccia letteralmente riferimento all"**ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020**", **la ratio legis della misura agevolativa è quella di contrastare gli effetti negativi** derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19 **ristorando il costo sostenuto dagli esercenti attività d'impresa per la locazione di negozi o botteghe**, con esclusione delle attività identificate agli [allegati 1 e 2](#) del [D.P.C.M. 11.03.2020](#).

In coerenza con la *ratio legis* l'Amministrazione finanziaria ritiene pertanto **essenziale**, ai fini della spettanza dell'agevolazione, **l'effettivo sostenimento del costo del canone di locazione di marzo 2020, ivi intendendo l'avvenuto pagamento.**

Il **secondo chiarimento riguarda la possibilità di estensione dell'agevolazione a categorie catastali diverse dalla C/1**, sebbene non espressamente previste dal dettato normativo.

L'articolo 65 circoscrive l'agevolazione agli “*immobili rientranti nella categoria catastale C/1*”, ovvero negozi e botteghe.

Nella [circolare 8/E/2020](#) l'Amministrazione finanziaria conferma sul punto l'interpretazione letterale della norma di Legge: il credito d'imposta **si applica esclusivamente ai contratti di locazione di immobili rientranti nella categoria catastale C/1**, restando **esclusi** dal credito d'imposta previsto dal Decreto Cura Italia i **contratti di locazione di immobili rientranti nelle altre categorie catastali, anche se aventi destinazione commerciale**, come ad esempio la **categoria D/8 “Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni”**.

La fruizione del credito d'imposta, ammessa esclusivamente in compensazione ai sensi dell'[articolo 17 D. Lgs. 241/1997](#), è possibile **dallo scorso 25.03.2020** utilizzando il modello di pagamento F24 da presentare attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, grazie all'istituzione, con la **risoluzione AdE 13/E/2020**, del **codice tributo “6914”**, denominato «*Credito d'imposta canoni di locazione botteghe e negozi – articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18*».

**ESEMPIO 1: importo a credito**

I dati proposti nell'esempio sono solo a titolo esemplificativo

Importo:	6.000,00 Euro
Anno di riconoscimento del credito:	2020

SEZIONE ERARIO											
		codice tributo		rateazione/regione/prov./mese/r.t.		anno di riferimento		importi a debito versati		importi a credito compensati	
		(1)	6914	(2)		(3)	2020	(4)		(5)	6.000,00
IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI E INTERESSI											SALDO (A - B)
		codice officio		codice atto		TOTALE		A	(6)	B	(7)
(9)		(10)									(8)

Nella **seguente tavola sinottica** si riepilogano le caratteristiche del **credito d'imposta per botteghe e negozi**:

**Credito d'imposta per botteghe e negozi – [articolo 65 D.L. 18/2020](#)**

**Ambito applicativo soggettivo**

Esercenti attività d'**impresa**

**Ambito applicativo oggettivo**

**Canone di locazione corrisposto per il mese di marzo 2020**

**Relativo ad immobili di categoria catastale C/1 (no D/8)**

Sono escluse le attività di cui agli [allegati 1 e 2 D.P.C.M. 11.03.2020](#)


**60% del canone corrisposto** per il mese di marzo 2020

**Entità dell'agevolazione**

## HOSPITALITY

### **Prestazioni alberghiere: corrispettivo o fattura? – Parte II**

di Leonardo Pietrobon



Scopri  
**TEAMSYSTEM HOSPITALITY**  
Il software di gestione alberghiera più innovativo del mercato

Nel [precedente intervento](#) è stato stabilito che una struttura alberghiera, a fronte dell'esecuzione della propria prestazione di servizi e in base all'articolo 22 D.P.R. n. 633/1972, deve valutare due aspetti:

1. il momento di **effettuazione dell'operazione ai fini Iva**;
2. la modalità di **certificazione dell'operazione**.

Con riferimento al primo elemento, anche sulla base delle indizioni fornite dall'Agenzia delle entrate con la risposta all'istanza di interpello n. 12/2020 è stato ribadita la regola generale, di cui all'articolo 6 D.P.R. n. 633/1972, secondo la quale l'operazione di considera realizzata ai fini iva con il pagamento del corrispettivo, senza che possa assumere rilevanza il momento di ultimazione della prestazione.

[CONTINUA A LEGGERE...](#)